



Comune di Letojanni

Città Metropolitana Di Messina

Determinazione n° 30 del 18/03/2026

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE PENELOPE, COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 586/2025 DEL 26.03.2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA, I SEZ. CIVILE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIACOMO ROSSINI E IMPEGNO SOMME

PREMESSO che:

- in data 3 novembre 2017 venivano notificati al Comune di Letojanni ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1858/2017 reso in data 24 ottobre 2017 dal Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Ivana Acacia, su ricorso dell'Associazione Penelope, in persona del legale rappresentante pro tempore, portante condanna del Comune di Letojanni al pagamento della somma di € 21.555,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di procedura per complessivi € 895,50 (di cui € 145,50 per spese vive) oltre oneri di legge;
- il pagamento previsto dal decreto ingiuntivo veniva motivato con l'assistenza abitativa prestata dall'Associazione Penelope ad un cittadino del comune posto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Messina con ordinanza del 24.12.2015;
- il nostro Ente non riteneva giustificate le pretese avanzate dall'Associazione Penelope e promuoveva ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo tramite Delibera di G.C. n. 229 del 02.12.2017, con la quale si autorizzava il Sindaco alla presentazione del ricorso e venivano assegnate le somme, e Determina n. 583 R.G. (sett. n. 231) del 07.12.2017, con cui veniva conferito l'incarico di difesa legale dell'Ente all'avv. Giacomo Rossini;
- il ricorso veniva definito con sentenza n. 586/2025 del 26.03.2025 sul giudizio iscritto al n. R.G. 6979/2017 con cui il Tribunale di Messina, I sez. Civile, accoglieva il ricorso del nostro Ente e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1858/2017 reso dal Tribunale di Messina e condannava l'Associazione Penelope alla rifusione delle spese legali a favore del Comune di Letojanni, quantificate in € 2.540,00, oltre IVA e cassa, se dovute e spese generali, come per legge.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ATTESO che:

- l'avv. Giacomo Rossini ha trasmesso il ricorso alla Corte di Appello di Messina da parte della Associazione Penelope, Coordinamento Solidarietà Sociale Onlus, c.f. 96004010839, con sede in Gaggi (ME), via Villamena n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Letojanni, notificatogli dall'avv. Antonio Scarcella, conservato in atti;

- il ricorso viene presentato per chiedere la riforma della sentenza n. 586/2025 del 26.03.2025 e, in particolare:

a) confermare il decreto ingiuntivo n. 1858/2017 del Tribunale di Messina che impone al nostro Ente il pagamento della somma di 21.555,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;

b) condannare il nostro Ente al pagamento delle spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio;

ATTESO che il nostro Ente, considerato legittimo il proprio operato e ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio a seguito del ricorso presso la Corte di Appello di Messina da parte della Associazione Penelope, ha conferito il mandato ad un legale di fiducia per difendere le proprie ragioni, con Delibera di G.C. n. 33 del 06.02.2026;

CONSIDERATO che per l'incarico de quo è stata preventivata la somma di € 3.473,79, comprensivo di spese 15% e c.p.a., disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026, somma che è stata assegnata contestualmente al Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza, giusta Delibera di G.C. 33 richiamata al punto precedente;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 02730 dell'11.05.2012, con la quale si stabilisce che il conferimento del singolo incarico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Sentenza del 06.06.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C – 264/2018 che ribadisce la validità dell'art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali, ed evidenzia che questi ultimi si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla possibilità di libera scelta del proprio difensore che deve essere assicurata a ciascuno, per esercitare appieno il proprio diritto alla difesa. Dunque i servizi legali si differenziano rispetto ad altri, e proprio tale differenza, tale non comparabilità, consente di non violare il principio della parità di trattamento rispetto ad altri servizi cui ci si fa riferimento nella direttiva sugli appalti;

Tenuto conto dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della L.

21/06/2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2023;

- L. n. 49 del 21/04/2023, contenente disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 5 maggio 2023;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

RICHIAMATI l'art. 56 “appalti esclusi nei settori ordinari” ed in particolare il comma 1, lettera h), concernenti i servizi legali, come anche l'art. 13, “ambito di applicazione”, ed in particolare il comma 2 del suddetto Decreto Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

VISTE le recenti Linee Guida n. 12, “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'Anac, con le quali si è aderito all'impostazione del Consiglio di Stato, per cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, mentre l'incarico conferito per singola controversia costituisce contratto d'opera professionale, sottoposto al regime di cui all'art. 56 - “Appalti esclusi nei settori ordinari”;

VISTO l'art. 13 del Nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nel quale si sancisce che i tre principi capisaldi del nuovo codice: risultato, fiducia e accesso al mercato, trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l'art. 56 del citato Codice prevede, al comma 1, lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

VISTI:

- Il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- L'art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che obbliga le P.A. a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sez. “Amministrazione Trasparente”, sotto sez. “Consulenti e collaboratori”;

RILEVATA l'esigenza di procedere a porre in essere gli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che l'avv. Giacomo Rossini, interpellato in merito all'assunzione dell'incarico di difesa legale in oggetto da parte del nostro Ente, ha fatto pervenire un preventivo di € 3.473,79, comprensivo spese 15% e c.p.a., conservato agli atti;

DATO ATTO che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

ACQUISITA dal professionista incaricato l'autocertificazione circa l'inesistenza di conflitto d'interessi, trasmessa in data 06.03.2026, conservata in atti;

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
- di essere legittimato ad emanare l'atto;



- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella inerente alla prevenzione della corruzione;

RITENUTO di poter affidare all'avv. Giacomo Rossini l'incarico legale per un importo di € 3.473,79, comprensivo di spese 15% e c.p.a., in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e il professionista risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed ha inoltre difeso il nostro Ente nel giudizio di I grado, avendo dunque una approfondita conoscenza della materia del contendere;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo al legale aggiudicatario è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 3.473,79, comprensiva di iva, spese 15% e c.p.a, disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026, assegnata al Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza, giusta Delibera di G.C. n. 33 del 06.02.2026;

PRENDERE ATTO che al presente contratto deve essere assegnato il codice CIG;

ATTESO, inoltre, che viene rispettato anche il principio di economicità, in quanto il compenso da corrispondere al legale rientra nei parametri con cui viene calcolato da questa amministrazione, sulla scorta della delibera di G.C. n. 42 del 10 aprile 2015 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte, stabilendo i compensi da corrispondere, calcolati sugli importi medi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147, ai quali si applica la riduzione del 50%;

VISTO lo schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale nonché la previsione dell'importo del compenso, calcolato per la tipologia di giudizio e importo della controversia, in base ai criteri adottati da questo Ente;

CONSIDERATO che all'interno del disciplinare, sottoscritto dall'avv. Giacomo Rossini e conservato agli atti, è espressamente richiamata la mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'assumere l'incarico de quo da parte del legale, il quale è tenuto a rilasciare, comunque, apposita dichiarazione in merito, oltre alla dichiarazione di conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, così come aggiornato dal



D.P.R. 81/2023 del 13.06.2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Letojanni, adottato con Delibera di G.C. n. 37 del 31.01.2024;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ATTESA la necessità di procedere all'assegnazione dell'incarico legale ed all'impegno della spesa prevista per esso;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) 2026-2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026-2028;

VISTI:

- la Delibera di G.C. n. 33 del 06.02.2026
- il decreto legislativo n. 36/2023;
- le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Prendere atto e confermare in toto la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata.
- 2) Di dare atto che con Delibera di G.C. n. 33 del 06.02.2026, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 3.473,79, comprensiva di spese al 15% e c.p.a., per l'affidamento dell' "Incarico di assistenza legale per il ricorso in Appello presso il Tribunale di Messina presentato dall'Associazione Penelope, nella persona del rappresentante legale, per la riforma della Sentenza n. 586/2025 del 26.03.2025".
- 3) Di impegnare la somma di € 3.473,79, comprensiva di spese al 15% e c.p.a., disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01011.03.009810 del bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026.
- 4) Di affidare all'avv. Giacomo Rossini, in esecuzione della Delibera di G.C. 33 del 06.02.2026, l'incarico di assistenza legale per il ricorso in Appello presso il Tribunale di Messina presentato dall'Associazione Penelope.
- 5) Di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta ad € 3.473,79, comprensivo di oneri.
- 6) Di dare atto che, per il presente contratto è stato assegnato il seguente codice CIG: BAE5944ADA.
- 7) Di dare immediata comunicazione all'avv. Giacomo Rossini.
- 8) Di dare atto che il pagamento sarà corrisposto, così come previsto nel disciplinare, tramite la liquidazione di uno o più acconti, previa presentazione di regolare fattura e previa



acquisizione, da parte dell'ufficio, della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
il saldo sarà liquidato all'avvenuta definizione del contenzioso.

Letojanni, 18/03/2026

Il Responsabile del Procedimento
Fto Salvatore Mosca

Il Reponsabile del Procedimento
CARMELA LO TURCO / ArubaPEC S.p.A.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale